



CONFINDUSTRIA
Marche
Comitato Regionale Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO

DEL COMITATO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI

CONFINDUSTRIA MARCHE

Approvato dal Comitato Regionale G.I. il 9 novembre 2018

*Approvato dalla Commissione Verifica Poteri – Area Organizzazione
di Confindustria il 21 novembre 2018*

Approvato dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Marche il 21/12/2018

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito, nell'ambito della Confindustria regionale Marche, il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, come organo federativo dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nelle Associazioni Territoriali delle Marche, riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

ART. 2 – SCOPI

Il Comitato regionale si propone di:

- approfondire le problematiche economico-sociali e politiche sia nel contesto regionale che nazionale;
- promuovere nella regione Marche la diffusione della cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo nella società, nonché i principi della libera iniziativa e della libera concorrenza nelle attività imprenditoriali, in un contesto di regole chiare, di mercato trasparente e di pari opportunità di competere fra i soggetti economici;
- coordinare lo scambio di idee e di esperienze tra i Gruppi Giovani della regione, nell'intento di rafforzarne e perfezionarne l'attività, nonché di agevolare l'unità di indirizzo nella soluzione dei problemi di comune interesse, sia verso l'esterno sia all'interno degli organismi rappresentativi dei Giovani Imprenditori a livello nazionale e delle strutture della Confindustria;
- valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale, anche attraverso la diffusione verso l'esterno di iniziative significative promosse a livello interprovinciale, regionale o interregionale;
- contribuire all'attività di Confindustria Marche con l'apporto di idee ed anche mediante l'eventuale assunzione di specifiche deleghe di responsabilità nell'ambito degli indirizzi programmatici di azione;
- promuovere il collegamento fra i Gruppi G.I. della regione e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori.

ART. 3 – ATTIVITA'

Il Comitato regionale, nell'ambito degli indirizzi generali della Confindustria regionale e dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori:

- a) guida e promuove la diffusione di iniziative all'esterno del Comitato stesso integrandole con le diverse componenti sociali ed economiche;
- b) fornisce le indicazioni per le azioni del Presidente e dei Vice Presidenti;
- c) elegge il Presidente;
- d) ratifica la nomina dei Vice Presidente da parte del Presidente;
- e) designa, nomina e coordina i propri rappresentanti negli organismi nazionali dei Giovani Imprenditori e in altri organismi esterni;
- f) delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- g) esamina e approva per ogni anno solare il documento illustrativo delle attività programmatiche con le relative voci di spesa ed il conto consuntivo.

ART. 4 – CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nonché nei comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema di rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Comitato si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla Confindustria regionale Marche.

ART. 5 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato regionale è composto dal Presidente, dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori regolarmente costituiti nella regione presso le Associazioni territoriali e da due componenti designati da ciascun Gruppo, nel primo Consiglio direttivo successivo all'insediamento del Presidente territoriale. Laddove un delegato ricopra la carica di Vice Presidente regionale, prosegue il suo mandato fino al termine di quello del Presidente regionale e solo dopo il Gruppo territoriale di provenienza designa il successore.

Pertanto la territoriale del Centro Adriatico avrà 6 componenti, la territoriale di Macerata avrà 3 componenti, la territoriale di Ancona avrà 3 componenti, la territoriale di Pesaro avrà 3 componenti, per un totale di 15 componenti tra i quali il Presidente del Comitato regionale che sarà compreso tra i componenti della territoriale di provenienza.

I componenti del Comitato devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo territoriale di appartenenza, e non compiere più del 41° anno d'età nell'anno di conclusione del mandato.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile.

Il Presidente uscente o dimissionario manterrà il diritto di voto nell'elezione del nuovo Presidente.

Ogni componente ha la possibilità di prendere parte a due riunioni del comitato nell'arco di un anno solare a mezzo video-audio conferenza, con modalità accertata dalla segreteria, non potendo esercitare diritto di voto in caso di presenza di procedura di voto segreto nel corso della riunione.

Partecipano, inoltre, al Comitato, quali invitati e senza diritto di voto, i Giovani Imprenditori della regione che siano componenti di organi nazionali G.I. e il Past President.

Possono altresì partecipare alle riunioni, su esplicito invito del Presidente regionale, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi territoriali, Giovani Imprenditori iscritti ai singoli Gruppi nonché funzionari delle Associazioni territoriali ed esperti nelle materie poste all'ordine del giorno. La partecipazione è senza diritto di voto.

I componenti del Comitato durano in carica un triennio e possono essere nominati per un ulteriore triennio, anche non consecutivo.

Il Comitato regionale è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentino almeno la metà dei Gruppi territoriali.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice. Nelle riunioni in cui si procede all'elezione del Presidente, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le delibere su persone si applicano i criteri vigenti nel Sistema confederale riguardanti la libertà di candidatura, il voto segreto e la limitazione del voto (non più dei due terzi dei seggi disponibili) qualora si tratti di eleggere organi collegiali o cariche plurime.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo preposto della Confindustria regionale.

ART. 6 – CONVOCAZIONE E DECADENZA

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno 6 volte all'anno di mandato ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato viene convocato dal Presidente con lettera o posta elettronica accettata indirizzati al domicilio dei componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. Nelle riunioni in cui si procede all'elezione del Presidente, la convocazione deve essere effettuata con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

Per ogni riunione di Comitato è possibile procedere a doppia convocazione per garantire le attività ordinarie del gruppo: laddove in prima convocazione non sia presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto, si darà corso alla seconda convocazione, considerando la riunione validamente costituita ed atta a deliberare indipendentemente dalla composizione dei presenti, ma almeno con la presenza di due gruppi territoriali.

Si manterrà un'unica convocazione per la votazione dei punti b-c-d-e-f di cui all'art. 3.

Tutti i componenti che siano assenti a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, e comunque quelli che in un anno di mandato non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette decadono e vengono sostituiti dall'istanza competente. Sarà responsabilità del Presidente verificare la validità del giustificato motivo.

ART. 7 – ORGANI

Sono organi del Comitato regionale:

- il Presidente;
- I Vice Presidenti.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- è eletto a scrutinio segreto dal Comitato Regionale;
- rappresenta il Comitato regionale di fronte a terzi e all'interno della Confindustria regionale, di cui è Vice Presidente di diritto (ove previsto). Rappresenta il Comitato nell'ambito del Consiglio Nazionale e del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori. Per la rappresentanza di quest'ultimo organo, ha la facoltà di delegare un Vice Presidente, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato regionale;
- sceglie i Vice Presidenti, da un minimo di uno fino a un massimo di 4, fra i componenti del Comitato regionale che siano iscritti ai Gruppi provinciali da almeno due anni e che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito associativo, sottoponendo la nomina alla ratifica del Comitato regionale. Ha la facoltà di attribuire eventuali incarichi nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione;
- ha facoltà di nominare un numero massimo di tre Consiglieri Incaricati fra gli appartenenti al Comitato regionale, al quale spetta la ratifica, e di attribuire deleghe per singole attività;
- convoca e presiede il Comitato regionale, dà attuazione alle decisioni del Comitato ed assume le iniziative volte a stimolare l'attività del Comitato e ad assicurarne il buon funzionamento;
- redige un programma di attività, il relativo budget economico e ne promuove l'operatività in seno al Comitato.

Il Presidente dura in carica un triennio e non è rieleggibile.

La carica di Presidente può essere prorogata oltre la naturale scadenza per un periodo di tempo ridotto e, comunque, non superiore ai sei mesi. La proroga deve avere carattere di

eccezionalità e può essere concessa solo quando il Comitato rileva che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Comitato stesso. Tale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 9 – MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Possono essere candidati alla Presidenza regionale Giovani Imprenditori che siano iscritti ai Gruppi territoriali delle regione da almeno tre anni, che abbiano ricoperto per un periodo di almeno due anni la carica di Presidente o Vice Presidente territoriale o di Vice Presidente regionale, oppure aver ricoperto un incarico elettivo in seno ad organi nazionali, che non compiano più del 41° anno di età nell'anno di conclusione del mandato e che ricoprano cariche di responsabilità nell'azienda di appartenenza, la quale deve avere il doppio inquadramento.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente regionale richiederà con lettera a tutti i Gruppi territoriali della regione di far pervenire le candidature dei propri iscritti alla carica di Presidente regionale. Ciascun Gruppo territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati, in possesso dei requisiti richiesti nel comma precedente.

Entro i 30 giorni successivi i Gruppi territoriali dovranno far pervenire alla Segreteria regionale i nomi dei candidati alla Presidenza, unitamente alle relative dichiarazioni programmatiche.

Entro 20 giorni prima della riunione del Comitato regionale, la Segreteria regionale provvederà ad inviare l'elenco dei candidati, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, ai Gruppi territoriali.

In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell'elezione deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri - per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del doppio inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e dei Valori associativi e il parere dei probiviri della territoriale di provenienza del candidato.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

ART. 10 – I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, in numero da uno a quattro, sono scelti e nominati dal Presidente nell'ambito del Comitato regionale, al quale spetta la ratifica.

I Vice Presidenti verranno scelti dal Presidente fra rappresentanti di Gruppi possibilmente diversi da quello di sua appartenenza.

I Gruppi di provenienza dei Vice Presidenti dovranno essere diversi tra loro.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e il più anziano di essi, secondo l'età, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di dimissioni o impedimento definitivo la sostituzione è da considerarsi fino al successivo rinnovo delle cariche, da effettuarsi nell'arco di 60 giorni.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio anche non consecutivo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

La carica di Presidente regionale non è cumulabile con la carica di Presidente di Gruppo territoriale. Tale incompatibilità trova applicazione con l'assunzione della nuova carica.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta della Confindustria del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi.

ART. 12 – SEGRETERIA

Il Comitato regionale si avvale di un Segretario, scelto fra i funzionari della Confindustria regionale e incaricato di tale compito dal Direttore della Confindustria regionale stessa, sentito il Presidente del Comitato.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato, delle quali redige il verbale firmato da lui e dal Presidente.

Collabora con il Presidente per il buon andamento del Gruppo e per l'efficacia della sua attività.

Nel caso di assenza del segretario scelto, lo stesso può essere sostituito dal segretario di una delle altre territoriali.

Art. 13 – BUDGET

Le attività del Comitato sono sostenute economicamente da un contributo di Confindustria Marche o finanziate dai Gruppi territoriali.

Il Comitato regionale esamina e approva per ciascun anno solare ed in tempo utile per quanto previsto dallo Statuto della Confindustria regionale concernente il bilancio preventivo, il documento con le attività e le relative voci di spesa ed esamina e approva il conto consuntivo.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto della Confindustria regionale e i principi confederali.

La risoluzione delle eventuali controversie e la vigilanza sull'osservanza delle norme regolamentari, nonché dei principi del Codice Etico e della Carta dei Valori, sono di competenza del Collegio dei Probiviri confederali.

ART. 15 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente della Confindustria regionale delle Marche.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

In caso di riorganizzazione interna regionale, questo regolamento dovrà necessariamente essere adeguato in maniera tale da consentire una gestione regionale più rappresentativa del nuovo assetto che si verrà a stabilire.